

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO

In data 11 febbraio 1999, in Roma, viale Lubin 2, presso la sede del CNEL,

tra

le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:

FNAM - Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici
FNAII - Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti
Federazione Nazionale della Moda
Associazione Nazionale Orafi, Argentieri, Orologiai ed Affini
FEDAL - Federazione Nazionale dell'Alimentazione
Confartigianato Trasporti
Associazione Nazionale Estetiste
Associazioni Nazionale Acconciatori
Associazione Nazionale Marmisti
Associazione Nazionale Produttori Occhiali
Fe.Na.Od.I. - Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani
Associazione Nazionale Grafici
Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori
Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie, Legatorie
Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie
Associazione Nazionale Ceramica
Associazione Nazionale Chimici Plastici
Associazione Italiana Artigiani Legno e Arredamento
Associazione Nazionale Tappezzieri
Associazione Nazionale dell'Arredo Urbano

le associazioni di mestiere della CNA:

AIRA
ANIM
ANPEC
Associazione tessile abbigliamento
Associazione podologica italiana
ASPEL
Associazione nazionale Artigianato artistico
Assomeccanica
Assopulizie
Federacconciatori
Federestetica

Federpalestre
FIAAL Associazione agroalimentare
FITA
FNALA
GRAFICA
ILMA
SATLA
SIAF
SNO
Trasporto persone
Associazione sarti;

la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;

la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

la CASA, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, con l'intervento della

FIAM

FIALA

Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali

FNAE

Federazione nazionale tintolavanderie

SNA

Federazione nazionale alimentaristi

Federazione nazionale abbigliamento

Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai

Federazione nazionale chimici e plastici;

la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con l'intervento di

FEDERNAS

UNAMEM

ANVI

ANTLO

e

le Federazioni di categoria della CGIL:

FILCAMS-CGIL

FILCEA-CGIL

FILLEA-CGIL

FILT-CGIL

FILTEA-CGIL

FIOM-CGIL

FLAI-CGIL

SLC-CGIL;

le Federazioni di categoria della CISL:

FAT-CISL

FILCA-CISL

FILTA-CISL

FIM – CISL

FISASCAT-CISL

**FISTEL-CISL
FIT-CISL
FLERICA-CISL;**

le Federazioni di categoria della UIL:

**FENEAL
UILA
UILCER
UILM
UILSIC
UILTA
UILTRASPORTI
UILTUCS;**

la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;

la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;

la UIL, Unione italiana del lavoro;

- vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare
- in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare
- vista l'intesa interconfederale 8 settembre 1998, che si allega

si concorda

di istituire ARTIFOND, Fondo pensione complementare intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale, con sede provvisoria in Roma.

1 COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI

Il Fondo, costituito come associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 e segg. c.c., e regolato dallo Statuto, dal Regolamento elettorale e dalle norme operative interne che saranno predisposte dal Consiglio di amministrazione, eroga prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori, nonché eventuali prestazioni accessorie di premorienza e di invalidità.

2 SOCI DEL FONDO

Sono soci di ARTIFOND:

- i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti il presente accordo;
- i dipendenti delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo, per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all'impresa;
- i dipendenti delle associazioni che istituiscono il Fondo ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici;
- i pensionati con prestazioni erogate da ARTIFOND.

3 ADESIONI

L'adesione al Fondo è libera e volontaria e si realizza con la sottoscrizione di una domanda di associazione, previa consegna al dipendente di una scheda informativa, secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle norme operative interne.

4 IMPRESE OBBLIGATE

Si definiscono imprese obbligate le imprese che, rientrando nella sfera di applicazione dei c.c.n.l. sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo, sono tenute al versamento del contributo per ogni loro dipendente che ha aderito al Fondo.

5 DECENTRAMENTO SUL TERRITORIO

Il Fondo, sulla base di norme operative interne, si struttura attraverso Sezioni regionali o interregionali che sono articolazioni organizzative ed elettorali del Fondo stesso.

Le funzioni elettorali della Sezione regionale o interregionale sono definite dal Regolamento elettorale.

Le sezioni regionali o interregionali sono presiedute da un Comitato direttivo formato da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti, di cui la metà designata dalle associazioni delle imprese territorialmente competenti e l'altra metà designata dalle strutture categoriali e orizzontali delle confederazioni sindacali territorialmente competenti secondo quanto stabilito dalle norme operative interne.

In mancanza di designazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di costituzione del Fondo la nomina è fatta dalle fonti istitutive; ove non ci fossero le condizioni per la designazione, le fonti istitutive possono decidere l'accorpamento con altra struttura regionale.

Le sezioni regionali o interregionali, ove necessario, possono decentrarsi in più nuclei territoriali.

In particolare le Sezioni regionali o interregionali, oltre alla funzione elettorale, hanno i seguenti compiti:

- evidenziano al Comitato dei garanti ed al Consiglio di amministrazione opportunità di impiego delle risorse nel territorio di propria competenza e nei confronti delle piccole imprese;
- contribuiscono a definire ed attuano gli indirizzi del Consiglio di amministrazione in tema

di trasparenza nel rapporto con gli associati;

- ricevono dal Fondo le informazioni aggregate e le rendicontazioni relative agli associati ed alle imprese che ad esse fanno riferimento;
- controllano e coordinano l'adesione ed i flussi della raccolta nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- verificano la rispondenza delle singole posizioni e dei capitali conseguentemente maturati rispetto ai dati in proprio possesso segnalando al Consiglio di amministrazione ed al Comitato dei garanti eventuali difformità;
- scelgono strutture di servizio sul territorio nell'ambito dei compiti, delle compatibilità e dei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
- svolgono ogni altro compito ad esse delegato dal Consiglio di amministrazione.

Le Sezioni regionali o interregionali possono avere la loro sede presso gli Enti paritetici bilaterali dell'artigianato, ove esistenti.

6 ORGANI DEL FONDO

Il Fondo ha i seguenti organi:

- l'Assemblea dei delegati
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori contabili

7 ASSEMBLEA DEL DELEGATI

L'assemblea dei delegati è costituita da un minimo di sessanta ad un massimo di novanta componenti, eletti dai soci secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno diecimila adesioni al Fondo.

8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto membri, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale, dei quali la metà eletti dall'assemblea dei delegati e l'altra metà designati dalle associazioni artigiane sulla base della rappresentanza delle associazioni stesse con riferimento alle imprese alle quali fanno capo i lavoratori associati ad ARTIFOND.

9 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese di cui all'art. 4, l'altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.

Il primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di assemblea e di Consiglio di amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il primo Vice Presidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.

Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.

10 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dall'assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle associazioni artigiane.

Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati.

Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.

11 CONTRIBUZIONE

La contribuzione ad ARTIFOND, composta da TFR, contributo a carico dell'azienda,

contributo a carico del lavoratore, è determinata dai CCNL o da accordi nazionali di settore. I contratti od accordi nazionali possono prevedere che la contrattazione di secondo livello definisca una contribuzione aggiuntiva ad ARTIFOND.

Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 17 agosto 1995, la quota di TFR da destinare al Fondo è pari al 100 % del TFR stesso; per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, la destinazione al Fondo del 100 % del TFR è sospesa fino al 17 agosto 1999.

Gli specifici accordi in tema di contribuzione al Fondo pensione sono allegati al presente atto.

12 PERMANENZA E CESSAZIONE

L'obbligo di erogare la contribuzione al Fondo cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

13 TRASFERIMENTI

L'iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione ovvero comunica al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- a) riscatto della posizione pensionistica;
- b) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui l'associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- c) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto.

L'iscritto, anche in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, ha comunque facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica individuale presso altro fondo pensione non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione al Fondo, ad eccezione di quanto previsto dal punto 5 dell'intesa interconfederale 8 settembre 1998.

Le modalità relative all'esercizio di tali funzioni sono determinate dallo Statuto.

14 PRESTAZIONI

Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.

La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa.

Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le

modalità previste dallo Statuto.

Agli iscritti che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore.

Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro tempore.

Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità.

L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal TFR versato al Fondo.

Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere prestiti.

15 IMPIEGO DELLE RISORSE

Le risorse finanziarie del Fondo sono integralmente affidate in gestione ai soggetti abilitati dalla normativa vigente.

Lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.

Le convenzioni di gestione, oltre alle linee di indirizzo dell'attività, conterranno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e modalità della facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.

Gli investimenti possono riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati tra redditività e sicurezza in modo da soddisfare le particolari esigenze che derivano dall'uso del TFR.

16 COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei garanti è composto, su base paritetica, da trentasei rappresentanti delle parti che sottoscrivono il presente atto.

Per le associazioni dei lavoratori dipendenti, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali firmatarie con le loro articolazioni.

Per le associazioni imprenditoriali, i diciotto componenti sono in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie con le loro articolazioni.

Il Comitato, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo stesso e le fonti istitutive e per rappresentare gli interessi e le istanze del comparto artigiano, esprime il proprio parere sulle seguenti questioni:

- a) valutazioni in merito alla corretta applicazione dei contratti per le materie relative al Fondo;
- b) indirizzi generali di gestione del Fondo;
- c) individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;
- d) criteri di scelta dei gestori assicurativi e finanziari, della banca depositaria, del gestore del servizio amministrativo, dei fornitori di altri servizi;
- e) modifiche statutarie;

f) scioglimento del Fondo.

Il parere, non vincolante, deve essere fornito entro quindici giorni dalla richiesta, ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di amministrazione.

Il parere del Comitato è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.

17 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL FONDO

Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in lire ventimila. Di tale cifra metà, a carico dell'impresa, è rientrante negli oneri contrattuali stabiliti per la previdenza complementare e metà è a carico del dipendente.

La quota associativa, che è compresa nel contributo al Fondo, viene determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo dello 0,18 % della retribuzione annua lorda di ogni iscritto.

18 FASE TRANSITORIA

Dal momento della costituzione, e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni, l'associazione è retta da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto componenti, due dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il Collegio dei Revisori contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel

rispetto del criterio di pariteticità.

19 FUNZIONI DEGLI ORGANI PROVVISORI

Il Consiglio di amministrazione provvisorio effettua gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, predispone piani operativi di formazione ed informazione idonei a favorire la conoscenza di ARTIFOND e a rendere possibili l'adesione immediata di tutti i lavoratori interessati e, al raggiungimento di diecimila adesioni, svolge la fase elettorale.

Con la proclamazione degli eletti nell'assemblea dei delegati e successivamente nel primo Consiglio di amministrazione non provvisorio, il Consiglio provvisorio ed il Collegio dei Revisori contabili provvisorio decadono dal loro incarico.

20 PROMOZIONE DEL FONDO

Le parti istitutive, al fine di favorire la massima conoscenza, tra le imprese e tra i lavoratori, del Fondo e delle sue finalità, si impegnano a raccomandare alle proprie strutture di dar vita a momenti di confronto unitario sul territorio, e tra le categorie, e si propongono come realizzatori di specifiche iniziative promozionali valorizzando, anche, le strutture bilaterali dell'artigianato.

21 ADESIONI SUCCESSIVE

Potranno aderire ad ARTIFOND i dipendenti, di imprese artigiane o di piccole e medie imprese affini, delle categorie che non hanno ancora sottoscritto il presente atto o per le quali alla data di sottoscrizione del presente atto non esista un contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che le stesse categorie, attraverso gli strumenti normativi previsti, deliberino l'adesione ad ARTIFOND nell'assoluto rispetto delle sue regole e delle sue finalità.

Sottoscrivono:

le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria:

FNAM - Federazione Nazionale Artigiani Metalmeccanici

FNAII - Federazione Nazionale Artigiani Installatori di Impianti

Federazione Nazionale della Moda

Associazione Nazionale Orafi, Argentieri, Orologiai ed Affini

FEDAL - Federazione Nazionale dell'Alimentazione

Confartigianato Trasporti

Associazione Nazionale Estetiste

Associazioni Nazionale Acconciatori

Associazione Nazionale Marmisti

Associazione Nazionale Produttori Occhiali

Fe.Na.Od.I - Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani

Associazione Nazionale Grafici

Associazione Nazionale Fotografi e Videoperatori.

Associazione Nazionale Imprenditori Copisterie, Eliografie, Legatorie

Associazione Nazionale Imprenditori Lavanderie

Associazione Nazionale Ceramica

Associazione Nazionale Chimici Plastici

Associazione Italiana Artigiani Legno e Arredamento

Associazione Nazionale Tappezzieri

Associazione Nazionale dell'Arredo Urbano

le associazioni di mestiere della CNA:

AIRA

ANIM

ANPEC

Associazione tessile abbigliamento

Associazione podologica italiana

ASPEL

Associazione nazionale Artigianato artistico

Assomeccanica

Assopulizie

Federacconciatori

Federestetica

Federpalestre

FIAAL Associazione agroalimentare

FITA

FNALA

GRAFICA

ILMA

SATLA

SIAF

SNO

Trasporto persone

Associazione sarti

la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italiana dell'artigianato;

la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

la CASA, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, con l'intervento della

FIAM

FIALA

Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali

FNAE

Federazione nazionale tintolavanderie

SNA

Federazione nazionale alimentaristi

Federazione nazionale abbigliamento

Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai

Federazione nazionale chimici e plastici;

la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con l'intervento di

FEDERNAS

UNAMEM

ANVI

ANTLO

le Federazioni di categoria della CGIL:

FILCAMS-CGIL

FILCEA-CGIL

FILLEA-CGIL

FILT-CGIL

FILTEA-CGIL

FIOM-CGIL

FLAI-CGIL

SLC-CGIL;

le Federazioni di categoria della CISL:

FAT-CISL

FILCA-CISL

FILTA-CISL

FIM – CISL

FISASCAT-CISL

FISTEL-CISL

FIT-CISL

FLERICA-CISL;

le Federazioni di categoria della UIL:

FENEAL

UILA

UILCER

UILM

UILSIC

UILTA

UILTRASPORTI

UILTUCS;

la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;

la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;

la UIL, Unione italiana del lavoro;

ALLEGATO 1

INTESA ALLEGATA ALL'ACCORDO DI ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE INTECONFEDERALE-INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Le sottoscritte Parti istitutive del Fondo pensione "ARTIFOND", di cui all'accordo indicato in premessa, valutata la opportunità di consentire l'eventuale istituzione di uno o più fondi pensione intercategoriale su base regionale, concordano i seguenti criteri procedurali e condizioni.

1. La richiesta di poter istituire un fondo regionale deve essere presentata alle sottoscritte Parti istitutive da tutte le rappresentanze delle Parti istitutive medesime presenti nella Regione.
2. Le medesime Parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico-finanziario del Fondo nazionale, precisate al successivo punto 3, nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo regionale del quale si richiede la costituzione, precisate anch'esse al punto 3. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le Parti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del Fondo regionale.
3. La richiesta di istituzione del fondo regionale può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta condizione che gli iscritti al fondo nazionale, occupati nella Regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il Fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti. Il Fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti.
4. Per poter prendere in considerazione successive richieste di costituzione di fondi regionali, dovranno essere nuovamente presenti i parametri ed i criteri di cui al punto 3.
5. Adempiuto a quanto previsto al punto 2, le medesime Parti istitutive avvieranno le procedure nei confronti di tutti i soggetti interessati o componenti al fine di procedere al trasferimento nel fondo regionale degli accantonamenti finanziari del Fondo nazionale dei lavoratori occupati nella Regione, garantendo continuità e qualità delle prestazioni, previo consenso dei lavoratori stessi.-

CONFARTIGIANATO
CNA
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL

ALLEGATO 2 - Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per ARTIFOND

A) Meccanici. Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nel ccnl del 27.11.97. art. 37, si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FIOM – CGIL

FIM – CISL

UILM – UIL

FNAM - CONFARTIGIANATO

ASSOMECCANICA - CNA

CASA

CLAAI

FNAII- CONFARTIGIANATO

AIRA – CNA

ANIM – CNA

B) Legno e Arredamento. In attuazione di quanto previsto dal ccnl del 15.12.97, art. 41, si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FILLEA – CGIL

FILCA – CISL

FENEAL – UIL

AIAL – CONFARTIGIANATO

FNALA – CNA

CASA

CLAAI

ANTAI – CONFARTIGIANATO

Associazione nazionale dell'Arredo urbano - CONFARTIGIANATO

C) Tessile Abbigliamento Calzaturiero. In attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di accordo del 27.1.98, nel titolo "previdenza complementare", si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1 % a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FILTEA – CGIL

FILTA – CISL

UILTA – UIL

FEDERAZIONE NAZIONALE

FEDERMODA – CNA

CASA

CLAAI

DELLA MODA – CONFARTIGIANATO

ANTABB – CNA

ASPEL – CNA

ANPEC – CNA

Associazione Sarti - CNA

D) Orafi, Argentieri e affini. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto nell'ipotesi di accordo del 7.10.98, nel titolo "previdenza complementare", si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FIOM – CGIL

FIM – CISL

UILM – UIL

Ass. naz. orafi argentieri orologiai

ASNAART – CNA

CASA

CLAAI

ed affini - CONFARTIGIANATO

E) Grafici. In attuazione di quanto previsto dal ccnl del 1.7.98, art. 49, si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

SLC – CGIL

FISTEL – CISL

UILSIC – UIL

ANG – CONFARTIGIANATO

Ass. grafica – CNA

CASA

CLAAI

ANF – CONFARTIGIANATO

Ass. naz. Imprenditori copisterie eliografie

SIAF – CNA

Legatorie – CONFARTIGIANATO

F) Tintolavanderie. In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 29.7.98, titolo "previdenza complementare", si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FILTEA – CGIL

FILTA – CISL

UILTA – UIL

Ass. naz. Imprenditori Lavanderie

SATLA – CNA

CASA

CLAAI

CONFARTIGIANATO

G) Ceramica. In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 29.1.98, titolo "previdenza complementare", si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.
- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.
- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FILCEA – CGIL

FLERICA – CISL

UILCER – UIL

Ass. naz. Ceramica - CONFARTIGIANATO ASNAART – CNA CASA CLAAI

H) Panificazione. Alimentaristi. In attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo del 15.1.98, art. 62, si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FLAI CGIL

FAT- CISL

UILA – UIL

FEDAL – CONFARTIGIANATO

FIAAL Associazione agroalimentare

CASA

CLAAI

I) Chimica, Gomma, Plastica, Vetro. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Le parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

Roma, 11 febbraio 1999

FILCEA - CGIL

FLERICA - CISL

UILCER - UIL

Ass. naz. Chimici Plastici - CONFARTIGIANATO

CNA

CASA

CLAAI

J) Autotrasporto. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Le parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

Roma, 11 febbraio 1999

FILT – CGIL

FIT – CISL

UIL TRASPORTI

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

FITA – CNA

CASA

CLAAI

K) Acconciatura ed estetica. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Le parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

Roma, 11 febbraio 1999

FILCAMS – CGIL

FISASCAT – CISL

UILTUCS – UIL

Ass. naz. Estetiste – CONFARTIGIANATO

FEDERESTETICA - CNA

CASA

Ass. naz. Acconciatori – CONFARTIGIANATO

CLAAI – FEDERNAS

CLAAI - UNAMEM

L) Imprese esercenti servizi di pulizia. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese. Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Le parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

Roma, 11 febbraio 1999

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UIL - TRASPORTI

CONFARTIGIANATO

CNA

CASA

CLAAI

M) Lapidei. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Le parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

Roma, 11 febbraio 1999

FILLEA - CGIL

FILCA - CISL

FENEAL - UIL

Ass. naz. Marmisti

CNA

CASA

CLAAI

CONFARTIGIANATO

N) Occhialeria. La contribuzione ad ARTIFOND, che verrà fissata dal prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più eventuale EDR, sarà costituita, almeno, dal 16 % del TFR maturando, ferma la possibilità di concordare eventuali, maggiori, livelli di contribuzione al Fondo stesso. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, sarà per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa. Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Le parti si impegnano a valutare l'ipotesi di definire lo specifico accordo relativo alla previdenza complementare entro il 1999 per consentire un'ampia adesione dei lavoratori ad ARTIFOND.

Roma, 11 febbraio 1999

FILTEA - CGIL

FILTA - CISL

UILTA - UIL

Ass. naz. Produttori Occhiali

CNA

CASA

CLAAI

CONFARTIGIANATO

O) Odontotecnici. Ad integrazione e parziale modifica di quanto definito nell'ipotesi di accordo del 4.12.98, titolo "previdenza complementare", si concorda quanto segue.

- La contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più EDR, è così determinata: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'impresa; il 16% del TFR maturando. Per i lavoratori di prima occupazione è dovuto il 100 % del TFR maturando; per i lavoratori di prima occupazione dipendenti da imprese con meno di 25 dipendenti tale integrale destinazione sarà dovuta a decorrere dal 17.8.99. I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2 % della retribuzione, come sopra definita. Gli altri lavoratori possono versare somme superiori all'1 % con riferimento alla contribuzione a loro carico, secondo criteri definiti dalle norme operative interne di Artifond.

- La quota di iscrizione, pari a lire ventimila, è per metà a carico del lavoratore e per metà a carico dell'impresa.

- Le spese di costituzione del Fondo ed i primi adempimenti organizzativi e funzionali verranno affrontati attraverso il versamento di una somma da considerarsi nei futuri CCNL, che verrà anticipata dalle imprese.

Tale somma, la cui entità e modalità di raccolta verranno definite dalle parti entro il 21 febbraio 1999, sarà computata nei costi degli eventuali riallineamenti retributivi o dei futuri oneri contrattuali.

Roma, 11 febbraio 1999

FIOM - CGIL

FIM - CISL

UILM - UIL

Fe.Na.Od.I. - CONFARTIGIANATO

SNO - CNA

CASA

CLAAI - ANTLO